Documento 349/2025/R/TLR

Orientamenti per la revisione dei testi integrati RQCT, TIMT, TUAR, TUD

Osservazioni FIPER

Milano, li 30 settembre 2025

S.1 Si condivide l'applicazione di un periodo di regolazione di durata indeterminata e le modalità per l'eventuale revisione delle disposizioni?

In questo momento di transizione e in funzione dell'evoluzione del quadro legislativo (metodo tariffario, DM OIERT, ETS 2) che coinvolgerà direttamente il settore, è preferibile definire temporalmente i periodi regolatori. In particolare per il TIMT (ma anche per gli altri testi integrati) risulta prioritario valutare se e in che modo il metodo tariffario definitivo terrà conto degli eventuali extra-costi per gli operatori (tipo obbligo di installazione pro futuro di misuratori più performanti (e costosi.

Si sottolinea l'importanza di riattivare i *focus group* con le associazioni di categoria funzionali a un confronto diretto ed efficace.

S.2 Si condivide la proposta di mantenere l'attuale articolazione delle classi dimensionali degli esercenti?

Si condivide e si avanza la richiesta di uniformità delle attuali classi dimensionali degli esercenti previste dal TUD (50 MW) anche per l'esenzione dal metodo tariffario

S.3 Si condivide la proposta di confermare l'utilizzo della potenza convenzionale per la classificazione di ciascun operatore aggiornando ogni 4 anni l'anno di riferimento per il calcolo?

Si condivide la proposta di confermare l'utilizzo della potenza convenzionale. A riguardo, si sottolinea la necessità di variare il calcolo del numero delle ore che definisce la potenza convenzionale medesima. In particolare, il valore di energia ceduta agli utenti non può essere fisso, deve variare a seconda della fascia climatica di appartenenza applicando una costante di correzione "K" in funzione della rispettiva fascia climatica E o F, in particolare:

fascia D	attuale
fascia E	attuale * Ke
fascia F	attuale *Kf

S.4 Si condividono le modalità di trattamento dei microesercenti?

Si condivide la proposta di prevedere un regime speciale per i piccoli impianti, che spesso sono il fulcro della filiera corta della biomassa e della gestione attiva del bosco. La filiera corta e la gestione

attiva del bosco sono elementi distintivi delle realtà montane, che giustificano un regime speciale e semplificato.

S.5 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare corrispettivi di allacciamento cost reflective?

I costi di allacciamento in un regime concorrenziale con fonti alternative devono essere liberi e gestiti senza vincoli; il cliente finale valuterà le opzioni tra le eventuali alternative a lui proposte. Di norma non si matura un ricavo sull'operazione di allaccio; si tratta di un'attività che genera un debito che verrà ammortizzato con la gestione del servizio negli anni successivi.

S.6 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un perimetro vincolante delle attività da effettuare in caso di realizzazione di un nuovo allacciamento che includa la fornitura e l'installazione della sottostazione di scambio termico?

Come descritto al punto S.5 si ritiene lasciare la facoltà e la discrezionalità all'esercente di valutare il perimetro di intervento per un nuovo allaccio. Si segnala, inoltre, che, in altri ambiti esistono accordi bilaterali per l'allacciamento, non sempre sono a carico dell'esercente. Infatti, dal punto di vista concorrenziale può essere una leva far sì che l'allacciamento, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento dell'operatore, venga effettuato direttamente dall'utente finale.

Si evidenzia che la puntuale definizione del perimetro delle attività da effettuare da parte degli esercenti del teleriscaldamento potrebbe creare contrasti con la dettagliata normativa locale già presente attualmente nelle province autonome e in alcune regioni settentrionali. Merita un approfondimento maggiore verificare la possibile sovrapposizione di competenze con gli enti locali in ambito di lavori sul suolo pubblico.

S.7 Si condivide la proposta di eliminare il corrispettivo di salvaguardia?

Si condivide purché, come definito al punto 4.24, si possa applicare liberamente il costo di allacciamento. Se ARERA decidesse di perseguire l'ipotesi di eliminare il corrispettivo di salvaguardia, si dovrebbe parimenti eliminare la gestione amministrativa per dimostrare il rispetto del vincolo ai ricavi. Tuttavia, laddove l'esercente per ragioni commerciali decidesse di non fatturare all'utente il costo dell'allaccio, è auspicabile prevedere la possibilità di applicare, qualora l'esercente lo ritenga, un corrispettivo di salvaguardia al fine di tutelarsi dal costo affondato.

S.8 Si condivide l'ipotesi di incrementare a 1200 kW la soglia di esclusione dall'applicazione degli standard di qualità?

Si condivide l'ipotesi di incrementare a 1200 kW la soglia di esclusione. Infatti, in un regime concorrenziale in cui operano gli esercenti dei sistemi d teleriscaldamento a biomassa in aree montane, la mancanza di un servizio che rispetti gli standard della qualità tecnico/commerciale, induce l'utente finale a recedere dal contratto di fornitura e optare per altre soluzioni di riscaldamento presenti sul mercato.

S.9 Si condivide l'ipotesi di adeguare gli importi degli indennizzi automatici al fine di preservare il valore reale?

Si condivide

S.10 Si condivide il livello proposto per l'indennizzo automatico applicabile agli utenti di maggiori dimensioni?

Si condivide

S.11 Si condivide l'estensione degli standard applicabili agli esercenti di medie dimensioni?

Non si condivide l'estensione degli standard agli esercenti di medie dimensioni perché rappresenta un aggravio di costi. Sull'aumento dei corrispettivi per il mancato rispetto dei requisiti, è un ulteriore onere che incide sul costo del servizio, visti i ritardi sugli allacci dovuti a oggettive difficoltà di tempistiche di lavoro in zone montane.

In particolare aggiungere per i medi esercenti i due standard mancanti, ovvero il rispetto della fascia oraria per gli appuntamenti e il tempo massimo di risposta alle richieste di informazioni per gli operatori rappresenta un onere economico importante in termini di ore lavoro/personale. Le realtà dei medi esercenti sono caratterizzate da una struttura flessibile; in termini di costo-opportunità l'implementazione di *software* dedicati, la predisposizione di un *call center* non sono giustificati dal numero esiguo di clienti se paragonato alle dimensioni dei grandi esercenti.

L'attuale regolamentazione ha dimostrato di essere efficace, senza generare disservizi o criticità operative. Non risulta che l'Autorità abbia consultato direttamente gli operatori coinvolti, né che abbia raccolto dati oggettivi sull'impatto economico e organizzativo di tale misura. La valutazione secondo cui i costi aggiuntivi sarebbero minimi appare non verificata. Si chiede pertanto maggiore trasparenza e una consultazione specifica prima di introdurre nuovi obblighi, al fine di garantire coerenza regolatoria e sostenibilità per gli operatori. L'estensione proposta rischia di generare un aggravio amministrativo non giustificato e di compromettere l'efficienza delle reti di medie dimensioni.

S.12 Si condividono le ipotesi in materia di verifica della validità e della conformità delle prestazioni soggette a standard di qualità?

Non si condivide, perché nel caso di un esiguo numero di richieste di allaccio e/o interventi anche una sola richiesta non corretta comporterebbe l'applicazione di penali. La specificità degli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa delle aree montane non può non essere considerata.

S.13 Si condivide l'ipotesi di aggiornare l'importo degli indennizzi automatici previsti per le prestazioni di misura al fine di mantenere inalterato il valore reale?

Si condivide.

S.14 Si condivide l'ipotesi di estendere l'applicazione degli standard di qualità previsti per le prestazioni di misura agli utenti di maggiori dimensioni (fino a 1200 kW?)

Non si condivide, inoltre ad oggi non esistono enti certificatori che coprono l'intera gamma di potenza/portata definita dall' Autorità.

S.15 Si condivide l'ipotesi di prevedere una frequenza mensile per la rilevazione del dato di misura ei contatori dotati di telelettura di prossimità?

Prevedere una frequenza mensile per la rilevazione del dato di misura dei contatori presuppone *in primis* definire una tempistica congrua per gli esercenti che permetta la nuova installazione e/o sostituzione dei contatori specifici incentivi così come avvenuto per altri settori normati.

S.16 Si condividono le ipotesi per la ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del misuratore?

Non si condivide la tabella 6.17 in quanto non considera il variare dell'impiego del riscaldamento a seconda delle fasce climatiche. In zona E-F il servizio di riscaldamento è operativo anche nei periodi non considerati da ARERA. Non si condivide, inoltre, la ricostruzione secondo i consumi medi annuali della rete, poiché l'utenza potrebbe giovare o meno dell'efficientamento del parco medio delle utenze allacciate alla rete del teleriscaldamento e di fatto andare a scapito dell'esercente.

S.17 Si condivide l'introduzione di requisiti minimi, limitatamente ai contatori di nuova installazione?

Non si condivide perché la gestione di una mole di dati che comporterebbe ingenti costi di gestione. Non si può pensare di reiterare il sistema adottato dal settore elettrico al servizio di teleriscaldamento, quando quest'ultimo sinora è stato comparato al settore gas. La gestione delle curve orarie per un servizio che risente di inerzie (riscaldamento e risposta degli edifici ai cambi climatici di temperatura) non risulta lo strumento più efficace per il monitoraggio dei consumi, rivestendo invece un onere aggiuntivo, qualora fosse lo *standard* da rispettare e da rendere disponibile a eventuali controlli/contestazioni. Nel caso in cui ARERA decidesse di perseguire questa proposta, si evidenzia che Il periodo di installazione dovrebbe considerare la MID, per cui almeno l'obbligo (qualora venisse inserito) dal 10° anno in poi (MID 8-9 anni). A tal fine, come già avvenuto per altri settori normati, sarà necessario prevedere incentivi specifici.

S.18 Si condividono i requisiti minimi proposti?

L'idea di definire tariffe del riscaldamento in funzione delle fasce orarie sul modello elettrico non favorisce né l'utente finale e tantomeno promuove il servizio stesso. Inoltre, l'obbligo di inserire nuovi contatori con tutte queste caratteristiche aumenterebbe inevitabilmente il prezzo del servizio. L'introduzione dei requisiti minimi su base giornaliera si può immaginare esclusivamente per gli impianti centralizzati.

Si ritiene inoltre che gli obblighi siano disegnati soltanto sulle casistiche di nuova installazione/sostituzione di misuratori guasti, e che i gestori dovrebbero essere titolati a installare anche misuratori non conformi laddove siano presenti stock di tali apparecchiature, fino a loro esaurimento.

Si ritiene inoltre che le caratteristiche dei misuratori dovrebbero essere compatibili con quanto ad oggi si può facilmente trovare sul mercato – fondamentale che esistano più produttori di misuratori “complaint” , e a costi in linea con quelli ad oggi sostenuti dagli esercenti per la medesima attività.